

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	C.C.	30	02-07-2013
	Istituzione del canone patrimoniale non ricognitorio - Approvazione del Regolamento comunale di applicazione.			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica - ore 20:30

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	Consigliere	SI
RISI ANNAROSA	Consigliere	SI
CARNOVALI FLAVIO	Consigliere	SI
PALEARI MARIO	Consigliere	SI
MAGISTRELLI GABRIELE	Consigliere	SI
CAVALLO PASQUALE	Consigliere	NO
TREVISIOL ROBERTA	Consigliere	SI
IRMICI MASSIMILIANO	Consigliere	SI
MARIANI CLAUDIO	Consigliere	SI
GRIMOLDI DARIO	Consigliere	SI
LAVAZZA MASSIMO BATTISTA	Consigliere	SI
LUCCHINI STEFANO	Consigliere	NO
MORONI GIULIA	Consigliere	SI
LAZZARONI ANDREA	Consigliere	SI
ARMANI PIER LUIGI	Consigliere	NO
LUCATO LUIGI	Consigliere	SI

TOTALE PRESENTI: 14

TOTALE ASSENTI: 3

ASSENTI GIUSTIFICATI : LUCCHINI STEFANO, ARMANI PIER LUIGI

Partecipa alla seduta il NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE.

Il sig. MAGISTRELLI VINCENZO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 10, comma 4-quater, lettera b) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64 (G.U. n. 132 del 7/06/2013), che modifica l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, spostando dal 30/06/2013 al 30/09/2013 il termine di approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2013;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

Esaminata la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E del 20.02.1996, ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la T.O.S.A.P. ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

Viste le Sentenze della Corte di Cassazione 27.10.2006 n. 23244, e 31.07.2007 n. 16914, da cui si evince che, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, oltre alla T.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale;

Verificato che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:

- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
- del valore economico della concessione o autorizzazione;
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;

Ritenuto, in sede di prima applicazione, di prevedere un canone patrimoniale non ricognitorio esclusivamente per le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa;

Considerato che l'Ambito Territoriale Ottimale di Milano, riguardo alla possibile istituzione del canone di concessione non ricognitorio sulle reti idriche, ha proposto ai comuni della Provincia di Milano, informandone anche CAP Holding S.p.A., l'adozione di una tariffa a metro lineare di rete idrica non superiore a 1 €, con la finalità di attuare un comportamento uniforme e non incrementare i costi d'esercizio della società partecipata, che impatterebbero conseguentemente sulla tariffazione (comunicazione del 16/04/2013 acquisita al protocollo comunale al n. 4329 DEL 18/04/2013);

Visto il verbale della commissione Affari Istituzionali e Materie Economico Finanziarie (all. to n. 3);

Visto l'allegato schema di regolamento;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, l'art. 42 per quanto riguarda le competenze del Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio", il quale, unitamente al suo allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di dare atto che in sede di prima applicazione il canone patrimoniale non ricognitorio viene previsto esclusivamente per le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa;
2. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 (all.to n. 1 e 2).

Presenti N. 14

Assenti N. 03 (Cavallo – Lucchini e Armani)

DISCUSSIONE: Ai sensi dell'art. 70 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il presente processo verbale è integrato con la registrazione audio magnetica e digitale pubblicata sulla rete civica comunale cui si fa rinvio.

Presenta la proposta di deliberazione l'assessore **Risi**.

La consigliera **Moroni** fa presente che ci sono delle cause in corso su questa materia e pertanto non è prudentiale inserire in bilancio entrate non certe.

L'assessore **Risi** dà assicurazione in merito, in quanto le entrate di bilancio sono stimate in modo prudentiale.

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE

VOTAZIONE:

Presenti	n.	14
Astenuti	n.	05 (Lavazza - Grimoldi - Lucato - Lazzaroni - Moroni).
Votanti	n.	09
Contrari	n.	==
Favorevoli	n.	09

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

Approvata la proposta di deliberazione

Inoltre,

in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

Presenti	n.	14
Astenuti	n.	05 (Lavazza - Grimoldi - Lucato - Lazzaroni - Moroni).
Votanti	n.	09
Contrari	n.	==
Favorevoli	n.	09

VISTO l'esito della votazione,

si dichiara attribuita all'atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MAGISTRELLI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Comunale,

DISPONE

che la presente deliberazione in applicazione della Legge n. 267/2000 venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 31-07-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge n. 267/2000, diventerà esecutiva il giorno 10-08-2013 per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO